

Scheda informativa

Basi giuridiche e indicazioni sullo strumento «CNM Time-Check»

1. Scopo e delimitazione

La presente scheda informativa indica le disposizioni determinanti del CNM sulle quali si basano le voci utilizzate nello strumento «CNM Time-Check». Essa funge da riferimento normativo e da supporto per l'attribuzione delle voci nella logica dello strumento. Non sostituisce la verifica del singolo caso concreto, il controllo del conteggio salariale, né la valutazione di eventuali disposizioni speciali di carattere cantonale, aziendale o regionale.

Base: Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale svizzera 2026–2031 (CNM).

2. Voci e riferimenti normativi

Voce nello strumento	Disposizioni determinanti CNM	Indicazione / logica
Input (ore:minuti)		
Orario di lavoro dovuto secondo il calendario di lavoro	Art. 26 CNM; art. 27 CNM; art. 27 ^{bis} CNM	Orario di lavoro settimanale dovuto secondo il calendario dell'orario di lavoro aziendale o sezionale.
Orario di lavoro effettivo	Art. 26 cpv. 5 CNM; art. 28 cpv. 1 e 2 CNM	Rilevazione delle ore di lavoro effettivamente prestate quale base per ore supplementari/ore in difetto, lavoro straordinario e supplementi.
Tempo di viaggio effettivo	Art. 49 cpv. 1, cpv. 3, cpv. 3 ^{bis} e cpv. 4 CNM; art. 28 cpv. 2 CNM	Rilevazione del tempo di viaggio effettivamente prestato sin dal primo minuto. Il tempo di viaggio effettivamente prestato va considerato per il calcolo dei tempi massimi di lavoro (lavoro straordinario) e dei supplementi.
Panoramica		
Totale tempo di lavoro (settimana)	Art. 27 CNM; art. 28 cpv. 1 e cpv. 2 CNM	Valutazione settimanale del tempo di lavoro prestato. Il limite di 50 ore è determinante per delimitare il lavoro straordinario.
Totale orario di lavoro dovuto	Art. 26 CNM; art. 27 CNM; art. 27 ^{bis} CNM	Orario settimanale dovuto secondo il calendario dell'orario di lavoro aziendale (o sezionale).
Totale tempo di viaggio	Art. 49 cpv. 1, cpv. 3, cpv. 3 ^{bis} e cpv. 4 CNM; art. 28 cpv. 2 CNM	Somma del tempo di viaggio effettivamente rilevato a partire dal primo minuto. Il tempo di viaggio viene computato per il calcolo del lavoro straordinario e dei supplementi *.

Orario di lavoro		
Ore di lavoro effettivamente prestate	Art. 26 cpv. 5 CNM; art. 28 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 5 CNM	Le ore di lavoro effettivamente prestate costituiscono la base per l'attribuzione a ore supplementari/ ore in difetto nonché per il calcolo dei supplementi. In un primo momento viene considerato il tempo di lavoro prestato dal lunedì al venerdì. Dopo aver considerato anche il tempo di viaggio complessivo, viene aggiunto l'eventuale tempo di lavoro prestato il sabato e/o la domenica.
di cui attribuzione al conto ore supplementari/ore in difetto	Art. 28 cpv. 1, cpv. 3 e cpv. 5 CNM	Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale secondo il calendario dell'orario di lavoro sono ore supplementari; le ore prestate in meno sono ore in difetto **.
di cui lavoro straordinario – pagamento al salario base più supplemento del 25 %	Art. 28 cpv. 2 CNM; art. 48 cpv. 3 CNM	Le ore di lavoro oltre complessivamente 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e vanno indennizzate con il salario base più il supplemento del 25 %.
di cui lavoro del sabato – supplemento del 25 %	Art. 29 cpv. 3 CNM; art. 48 cpv. 3 CNM;	Tutte le ore lavorate di sabato danno diritto a un supplemento in denaro del 25 % ***.
di cui lavoro domenicale – supplemento del 50 %	Art. 51 CNM; art. 48 cpv. 3 CNM	Tutte le ore lavorate di domenica danno diritto a un supplemento in denaro del 50 %.
di cui lavoro straordinario – pagamento al salario base più supplemento del 50 % (domenica)	Art. 28 cpv. 2 CNM; art. 51 CNM; art. 48 cpv. 3 CNM	Se il lavoro domenicale o festivo comporta al contempo il superamento del limite di 50 ore, esso è da retribuire con il salario base e con il supplemento ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 CNM (in questo caso con il supplemento del 50 %) ****.
Tempo di viaggio		
Tempo di viaggio generalizzato	Art. 49 cpv. 3 e cpv. 3 ^{bis} CNM	Tempo di viaggio non indennizzato al salario base. Esso deve tuttavia sempre essere rilevato sin dal primo minuto.
Supplemento per lavoro straordinario del 25 % sul tempo di viaggio generalizzato	Art. 49 cpv. 4 CNM; art. 28 cpv. 2 CNM	Nella misura in cui il tempo di viaggio generalizzato, insieme al tempo di lavoro, supera il limite di 50 ore settimanali, è dovuto esclusivamente il supplemento del 25 %; per il tempo di viaggio generalizzato non è dovuta un'indennità aggiuntiva al salario base. Il tempo di viaggio generalizzato dal lunedì al venerdì viene aggiunto al tempo di lavoro dal lunedì al venerdì. Il tempo di viaggio generalizzato del sabato e/o della domenica viene aggiunto dopo aver sommato il tempo di lavoro del sabato e/o della domenica.
Pagare il tempo di viaggio al salario base	Art. 49 cpv. 1 CNM; art. 49 cpv. 3 e cpv. 3 ^{bis} CNM	Il tempo di viaggio eccedente il tempo di viaggio generalizzato viene di principio indennizzato nel mese successivo al salario base. Il tempo di viaggio dal lunedì al venerdì viene aggiunto al tempo di lavoro e al tempo di viaggio generalizzato dal lunedì al venerdì. Il tempo di viaggio del sabato e/o della domenica viene aggiunto dopo aver sommato il tempo di lavoro e il tempo di viaggio generalizzato del sabato e/o della domenica.
Pagare il tempo di viaggio – salario base più supplemento del 25 %	Art. 49 cpv. 4 CNM; art. 28 cpv. 2 CNM; art. 48 cpv. 3 CNM	Il tempo di viaggio eccedente il tempo di viaggio generalizzato che, insieme al tempo di lavoro, supera il limite di 50 ore settimanali deve essere indennizzato quale lavoro straordinario nel mese successivo con il salario base più il 25 %. In caso di supplementi più elevati si applica il divieto di cumulo *****.

3. Indicazioni supplementari

* Il tempo di viaggio si compone del tempo di viaggio generalizzato e del tempo di viaggio da indennizzare al salario base.

Il tempo di viaggio generalizzato comprende i primi 30 minuti del tempo di viaggio (fino alla fine del 2028), i primi 25 minuti (nel 2029) rispettivamente i primi 20 minuti (dal 2030). Non viene indennizzato al salario base.

Il tempo di viaggio eccedente viene di principio indennizzato al salario base.

Se l'intero tempo di viaggio – indipendentemente dal fatto che si tratti di tempo di viaggio generalizzato o di tempo di viaggio indennizzato al salario base – insieme al tempo di lavoro supera il limite di 50 ore settimanali, la quota corrispondente deve essere trattata come lavoro straordinario. Tale lavoro straordinario deve essere indennizzato nel mese successivo al salario base con un supplemento del 25 %. Il tempo di viaggio generalizzato che genera lavoro straordinario viene tuttavia indennizzato esclusivamente con il supplemento del 25 % e non con il salario base.

Il tempo di viaggio viene definito come segue: «Tempo di viaggio effettivo: rilevazione del tempo di viaggio effettivamente impiegato, a partire dal primo minuto.». Nella realtà, tuttavia, di norma non si tratta del tempo di viaggio effettivamente impiegato, bensì del tempo di viaggio indicato da Google Maps in base all'orario effettivo del viaggio.

** Le ore supplementari sono riportate a nuovo, purché e nella misura in cui il saldo complessivo non superi 120 ore supplementari. Il saldo delle ore supplementari non è rappresentato nello strumento.

*** Conformemente all'art. 29 cpv. 3 CNM restano riservati eventuali supplementi più elevati convenuti contrattualmente secondo gli allegati e gli accordi supplementari al CNM. In caso di applicazione di un tale supplemento più elevato, alle ore di lavoro prestate il sabato si applica esclusivamente il supplemento più elevato e non il supplemento del 25 %.

**** Si applica tuttavia il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 48 cpv. 3 CNM. In virtù del divieto di cumulo si applica il supplemento più elevato del 50 %; il supplemento del 25 % per lavoro straordinario non è dovuto in aggiunta.

***** Lo strumento mostra esclusivamente i supplementi da corrispondere per il tempo di viaggio derivanti dalle disposizioni del CNM (art. 28 cpv. 2). Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori devono tenere presente che, in base alle disposizioni della Legge sul lavoro (cfr. art. 19 cpv. 3 LL), il tempo di viaggio effettuato di domenica può dare diritto a una maggiorazione salariale del 50%.

Stato: 28.08.2026